

Cíttà di Aversa

Ordinanza n. 66 del 18/3/2020

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 66 in pari data, e dato atto che lo stesso, tra le altre misure, ha previsto all'art. 2, comma 1 punto 2) la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);

Considerato che tra gli esercizi interessati alla sospensione non rientrano gli esercizi artigiani di panificazione;

Considerato che, la produzione e la commercializzazione da parte degli esercizi artigianali di panificazione di ulteriori prodotti da forno come quelli rientranti nel genere "pasticceria", ovvero di prodotti dolci anche secchi o farciti con creme, comporta un incremento dell'afflusso di utenza con consequenziale potenziale aggravamento del rischio di diffusione del COVID-19;

Vista la Legge regionale n. 10 del 25 febbraio 2014 ad oggetto "Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)";

Ritenuto che, in ossequio al principio di cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, limitando l'afflusso ai panifici al sono fine di acquisire prodotti da forno finalizzati a soddisfare i bisogni indispensabili, escludendo i prodotti da forno rientranti nel genere "pasticceria", ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50, e l'art. 70 della Statuto della Città di Aversa;

ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, dal giorno 18/3/2020, fino al 25/3/2020 data di vigenza del DPCM 11 marzo 2020, il divieto per gli esercizi di panificazione di produzione e vendita di prodotti da forno rientranti nel genere "pasticceria", ovvero prodotti dolci anche secchi o farciti con creme.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dott. Alfonsø Golia